

MILANO  
LODI  
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

## CALCOLO DELL'USUFRUTTO DAL 1° GENNAIO 2024

(a cura del dott. Michele Pizzullo, consulente legale nazionale FIMAA Italia)

Il decreto Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2023 (pubblicato nella G.U. n. 302 del 29/12/2023), visto il decreto 29 novembre 2023 del Ministro dell'economia e delle finanze (pubblicato nella G.U. n. 288 dell'11/12/2023), con il **quale la misura del saggio degli interessi legali**, di cui all'art. 1284 del codice civile, è fissata **al 2,50 per cento in ragione d'anno con decorrenza dal 1° gennaio 2024** (pari, pertanto alla metà del saggio legale in vigore fino al 31/12/2023), ha adeguato le **modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita** in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi.

Di seguito si riporta la tabella con le percentuali di calcolo, **ai soli fini fiscali**, dei valori dell'usufrutto vitalizio e della nuda proprietà (o delle rendite o pensioni vitalizie) al saggio di interesse del 2,50 per cento.

Le percentuali dell'usufrutto e della nuda proprietà (rimaste invariate rispetto al 2023, nonostante la modifica del tasso legale e dei coefficienti relativi ai singoli diritti), sono calcolate tenuto conto dell'età dell'usufruttuario (ossia degli anni compiuti al momento della costituzione dell'usufrutto) e del valore della piena proprietà (ad es.: usufruttuario anni 70 compiuti; valore piena proprietà € 300.000,00; valore usufrutto 40%= € 120.000,00; valore nuda proprietà 60%= € 180.000,00).

**Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,50 per cento:**

<b>Età usufruttuario (anni compiuti)</b>	<b>Valore usufrutto</b>	<b>Valore nuda proprietà</b>
da 0 a 20	95%	5%
da 21 a 30	90%	10%
da 31 a 40	85%	15%
da 41 a 45	80%	20%
da 46 a 50	75%	25%
da 51 a 53	70%	30%
da 54 a 56	65%	35%
da 57 a 60	60%	40%
da 61 a 63	55%	45%
da 64 a 66	50%	50%
da 67 a 69	45%	55%
da 70 a 72	40%	60%
da 73 a 75	35%	65%
da 76 a 78	30%	70%
da 79 a 82	25%	75%
da 83 a 86	20%	80%
da 87 a 92	15%	85%
da 93 a 99	10%	90%
Oltre	non previsto	non previsto

Le disposizioni di cui al decreto Ministero dell'economia e finanze 21 dicembre 2023 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non

autenticare presentate per la registrazione, alle successioni apertesì ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2024.

*Gennaio 2024*